

Promemoria Ordine dei beneficiari

Principio

1

Il regolamento di previdenza specifica chi ha diritto a riscuotere il capitale in caso di decesso e a quali condizioni. Determinante dal punto di vista giuridico è esclusivamente il tenore del regolamento di previdenza in vigore al momento del decesso. Una modifica dell'ordine regolamentare dei beneficiari per il capitale in caso di decesso è possibile ai sensi del Regolamento di previdenza. Una designazione individuale delle persone beneficiarie è possibile fino al momento del pensionamento completo.

Qual è l'ordine generale dei beneficiari stabilito dal regolamento?

2

Hanno diritto al capitale in caso di decesso le persone appartenenti ai seguenti gruppi:

Ordine dei beneficiari	Diritto regolamentare
A – Coniuge – Partner in unione domestica registrata	Se esistente 100%
B – Figli aventi diritto alla rendita	In assenza di A, ripartizione in parti uguali
C – Partner convivente – Persone fisiche alla cui assistenza la persona assicurata provvedeva in misura sostanziale – Persone fisiche che devono provvedere al sostentamento di uno o più figli in comune	In assenza di A e B, ripartizione in parti uguali (non ne hanno diritto le persone del gruppo C che percepiscono già una rendita per partner da un ente di previdenza nazionale o estero)
D – Figli non aventi diritto alla rendita	In assenza di A-C, ripartizione in parti uguali
E – Genitori	In assenza di A-D, ripartizione in parti uguali
F – Fratelli, sorelle, fratellastri e sorellastre	In assenza di A-E, ripartizione in parti uguali
G – Altri eredi legittimi, con l'esclusione dell'ente pubblico	In assenza di A-F, ripartizione in parti uguali (viene corrisposto il 50% del capitale di decesso)

Qualora non sia presente nessuna delle persone beneficiarie di cui alle lettere a) e c), le figlie e i figli di cui alle lettere b) e d) confluiscono in un unico gruppo.

Qualora nello stesso gruppo siano presenti più superstiti, il capitale in caso di decesso spettante al gruppo stesso viene ripartito in parti uguali.

Non hanno diritto al capitale di decesso le persone del gruppo c) che percepiscono già una rendita per partner da un ente di previdenza nazionale o estero.

Alle persone beneficiarie di cui alla lettera g) viene versata la metà del capitale in caso di decesso.

Quali persone vengono considerate aventi diritto?

3

3.1 Coniuge

Per coniuge si intende la persona con cui la persona assicurata era sposata al momento del decesso (e non quella con cui era sposata al momento della modifica della clausola beneficiaria). L'unione domestica registrata è equiparata al matrimonio.

3.2 Figlie e figli

Per figlie e figli aventi diritto alla rendita della persona assicurata si intendono:

- le figlie e i figli biologici della persona defunta aventi diritto a una rendita ai sensi dell'AVS/AI;
- le figlie e i figli aventi diritto a una rendita ai sensi dell'AVS/AI nonché le figlie e i figli affiliati al cui mantenimento la persona defunta provvedeva interamente o in misura preponderante;

- le figliastre e i figliastri al cui mantenimento la persona defunta provvedeva interamente o in misura preponderante.

Hanno diritto a una rendita le figlie e i figli fino al compimento del 18° o del 20° anno di età (a seconda di quanto stabilito nel piano di previdenza). Il diritto alla rendita sussiste anche dopo l'età limite qualora la figlia o il figlio non abbia ancora concluso la formazione o sia persona invalida per almeno il 70%, al massimo fino al compimento del 25° anno di età.

Per figlie e figli non aventi diritto a una rendita si intendono le figlie e i figli summenzionati che non hanno titolo al percepimento di una rendita.

3.3 Partner convivente

Per partner convivente si intende sempre la persona convivente al momento del decesso. In tempo di vita, non deve essere notificato.

Una convivenza si configura se al momento del decesso:

- entrambi i partner conviventi non sono sposati né legati da vincoli di parentela e
- non sono registrati ai sensi della Legge federale sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali (LUD) del 18 giugno 2004 ed
- entrambi i partner conviventi hanno condotto ininterrottamente una comunione domestica nella medesima economia domestica e allo stesso domicilio per gli ultimi cinque anni precedenti il decesso della persona assicurata, se e fino a quando le condizioni di salute lo consentivano;
oppure la/il partner convivente superstite ha ricevuto assistenza in misura considerevole dalla persona assicurata;
oppure la/il partner convivente superstite deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni.

Una convivenza è prevista anche per persone dello stesso sesso.

3.4 Persone fisiche alla cui assistenza la persona defunta provvedeva in misura sostanziale

In tempo di vita, le persone assistite non devono essere notificate. Una situazione di assistenza si configura se i beneficiari sono economicamente dipendenti dalla persona assicurata, e quindi il decesso di questa comporta necessariamente ripercussioni notevoli sullo stile di vita finora condotto. Determinate limitazioni nello stile di vita sono tuttavia ammissibili. Un obbligo di assistenza per legge non è necessario.

Di norma un'assistenza in misura sostanziale si configura se la persona assicurata provvede almeno per metà al mantenimento dei beneficiari e l'assistenza viene fornita regolarmente. L'assistenza deve sussistere al momento del decesso o negli anni immediatamente precedenti.

3.5 Genitori

Il padre e/o la madre sono i genitori della persona deceduta.

3.6 Fratelli e sorelle

Rientrano in questa categoria anche i fratellastri e le sorellastre.

3.7 Altri eredi legittimi

Rientrano in questa categoria tutti gli altri eredi legittimi, con esclusione dell'ente pubblico.

Che cosa bisogna considerare in caso di ordine individuale dei beneficiari?

4

La persona assicurata può derogare all'ordine regolamentare dei beneficiari applicandone uno individuale. In questo caso per avere diritto al capitale di decesso è tassativo indicare un nominativo. Le persone dei gruppi da d) a f) possono essere designate come beneficiarie a condizione che non ci siano al contempo beneficiari del gruppo c). Le persone del gruppo c) possono essere designate soltanto congiuntamente a persone dei gruppi a) e b).

In linea generale trova applicazione quanto segue: Se non viene designata alcuna persona del gruppo c) – quindi nessun partner convivente né persona(e) che beneficia (no) di assistenza in misura considerevole o che debba(no) provvedere al mantenimento di figli comuni – il capitale di decesso può essere ripartito liberamente tra i restanti gruppi disponibili.

Laddove siano designate persone del gruppo c) non è possibile designare come beneficiarie persone dei gruppi da d) a f).

I diritti devono essere definiti in percentuale del capitale di decesso e devono ammontare complessivamente al 100%. L'ordine individuale dei beneficiari viene applicato anche per una rendita temporanea in caso di decesso eventualmente assicurata.

In assenza di persone aventi diritto ai sensi delle lettere da a) a f), il capitale di decesso viene corrisposto in parti uguali ai restanti eredi legali di cui alla lettera g). Per gli altri eredi legali non è possibile stabilire un ordine individuale dei beneficiari.

La persona assicurata deve presentare l'ordine individuale dei beneficiari mentre si trova ancora in vita, avvalendosi dell'apposito sistema di notifica predisposto dalla Fondazione. Le persone beneficiarie devono essere indicate con nome e cognome e tutti i restanti dati necessari.

L'ordine individuale dei beneficiari è valido a partire dal momento della ricezione della notifica da parte della Fondazione.

Se viene a mancare una persona designata come beneficiaria su base individuale, la sua quota viene ripartita fra le restanti persone beneficiarie individuali in misura proporzionale ai loro diritti.

Qualora non siano più presenti persone secondo l'ordine individuale dei beneficiari, trova applicazione l'ordine regolamentare dei beneficiari.

La persona assicurata può, in ogni momento, modificare o revocare l'ordine individuale dei beneficiari mediante il sistema di notifica predefinito.

Nel quadro dell'ordine individuale dei beneficiari possono avere diritto solo le persone che sono state notificate.

Per la valutazione dell'ordine individuale dei beneficiari sono determinanti la situazione personale nonché le disposizioni legali e regolamentari al momento del decesso.

I rapporti familiari cambiano con il tempo. Alle persone assicurate si raccomanda di verificare regolarmente l'attualità dell'ordine individuale dei beneficiari e, in caso di cambiamento delle condizioni o delle esigenze, di inoltrare un nuovo ordine.

Ordine individuale dei beneficiari

5

Siete coniugati o vivete in unione domestica registrata

Desidera designare come beneficiari persone che lei sostiene finanziariamente in misura considerevole o che provvedono al sostentamento di figli in comune (gruppo C)?

Sì

Designazione individuale dei beneficiari possibile per:		
A	• Coniuge • Partner in unione dom. registrata	X %
B	• Figli aventi diritto alla rendita	X %
C	• Persone fisiche alla cui assistenza la persona assicurata provvedeva in misura sostanziale • Persone fisiche che devono provvedere al sostentamento di uno o più figli in comune	X %
D	• Figli non aventi diritto alla rendita	-
E	• Genitori	-
F	• Fratelli, sorelle, fratellastri e sorellastre	-

Può decidere liberamente la percentuale da destinare ai beneficiari dei gruppi A, B e C. La somma totale deve essere pari al 100 %.

No

Designazione individuale dei beneficiari possibile per:		
A	• Coniuge • Partner in unione dom. registrata	X %
B	• Figli aventi diritto alla rendita	X %
C	• Persone fisiche alla cui assistenza la persona assicurata provvedeva in misura sostanziale • Persone fisiche che devono provvedere al sostentamento di uno o più figli in comune	-
D	• Figli non aventi diritto alla rendita	X %
E	• Genitori	X %
F	• Fratelli, sorelle, fratellastri e sorellastre	X %

Può decidere liberamente la percentuale da destinare ai beneficiari dei gruppi A, B, D, E ed F. La somma totale deve essere pari al 100 %.

Non siete coniugati e non vivete in unione domestica registrata?

Desidera designare come beneficiario la/il sua/o partner convivente o altre persone che lei sostiene finanziariamente in misura considerevole o che provvedono al sostentamento di figli in comune (gruppo C)?

Sì	No																																				
Designazione individuale dei beneficiari possibile per: <table><tr><td>A • Coniuge</td><td>–</td></tr><tr><td>• Partner in unione domestica registrata</td><td>–</td></tr><tr><td>B • Figli aventi diritto alla rendita</td><td>X %</td></tr><tr><td>C • Convivente</td><td>X %</td></tr><tr><td>• Persone fisiche alla cui assistenza la persona assicurata provvedeva in misura sostanziale</td><td>–</td></tr><tr><td>• Persone fisiche che devono provvedere al sostentamento di uno o più figli in comune</td><td>–</td></tr><tr><td>D • Figli non aventi diritto alla rendita</td><td>–</td></tr><tr><td>E • Genitori</td><td>–</td></tr><tr><td>F • Fratelli, sorelle, fratellastri e sorellastre</td><td>–</td></tr></table> Può decidere liberamente la percentuale da destinare ai beneficiari dei gruppi B e C. La somma totale deve essere pari al 100 %.	A • Coniuge	–	• Partner in unione domestica registrata	–	B • Figli aventi diritto alla rendita	X %	C • Convivente	X %	• Persone fisiche alla cui assistenza la persona assicurata provvedeva in misura sostanziale	–	• Persone fisiche che devono provvedere al sostentamento di uno o più figli in comune	–	D • Figli non aventi diritto alla rendita	–	E • Genitori	–	F • Fratelli, sorelle, fratellastri e sorellastre	–	Designazione individuale dei beneficiari possibile per: <table><tr><td>A • Coniuge</td><td>–</td></tr><tr><td>• Partner in unione domestica registrata</td><td>–</td></tr><tr><td>B • Figli aventi diritto alla rendita</td><td>X %</td></tr><tr><td>C • Convivente</td><td>–</td></tr><tr><td>• Persone fisiche alla cui assistenza la persona assicurata provvedeva in misura sostanziale</td><td>–</td></tr><tr><td>• Persone fisiche che devono provvedere al sostentamento di uno o più figli in comune</td><td>–</td></tr><tr><td>D • Figli non aventi diritto alla rendita</td><td>X %</td></tr><tr><td>E • Genitori</td><td>X %</td></tr><tr><td>F • Fratelli, sorelle, fratellastri e sorellastre</td><td>X %</td></tr></table> Può decidere liberamente la percentuale da destinare ai beneficiari dei gruppi B, D, E ed F. La somma totale deve essere pari al 100 %.	A • Coniuge	–	• Partner in unione domestica registrata	–	B • Figli aventi diritto alla rendita	X %	C • Convivente	–	• Persone fisiche alla cui assistenza la persona assicurata provvedeva in misura sostanziale	–	• Persone fisiche che devono provvedere al sostentamento di uno o più figli in comune	–	D • Figli non aventi diritto alla rendita	X %	E • Genitori	X %	F • Fratelli, sorelle, fratellastri e sorellastre	X %
A • Coniuge	–																																				
• Partner in unione domestica registrata	–																																				
B • Figli aventi diritto alla rendita	X %																																				
C • Convivente	X %																																				
• Persone fisiche alla cui assistenza la persona assicurata provvedeva in misura sostanziale	–																																				
• Persone fisiche che devono provvedere al sostentamento di uno o più figli in comune	–																																				
D • Figli non aventi diritto alla rendita	–																																				
E • Genitori	–																																				
F • Fratelli, sorelle, fratellastri e sorellastre	–																																				
A • Coniuge	–																																				
• Partner in unione domestica registrata	–																																				
B • Figli aventi diritto alla rendita	X %																																				
C • Convivente	–																																				
• Persone fisiche alla cui assistenza la persona assicurata provvedeva in misura sostanziale	–																																				
• Persone fisiche che devono provvedere al sostentamento di uno o più figli in comune	–																																				
D • Figli non aventi diritto alla rendita	X %																																				
E • Genitori	X %																																				
F • Fratelli, sorelle, fratellastri e sorellastre	X %																																				